UFFICIO REGISTRO IN BOLLO
VERSATO CONTRIBUTO

Sent. n. 11977/14
RG. n. 39909/14
Rep 10329/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Sezione V

nella persona del dott. Antonio Vincenzo Noto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 39909 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2014

promossa da

C[redacted] **S.r.l.**, c.f. 10303891005, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. A[redacted] I[redacted]i, con sede in [redacted]o, via [redacted], elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 17, presso lo studio degli avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, che la rappresentano e difendono in virtù di procuraa margine dell'atto di citazione

attrice

contro

S[redacted] G[redacted] n.q. di titolare della trattoria "[redacted]", con sede in [redacted]; via [redacted]

convenuto contumace

avente ad oggetto: pagamento somme

All'udienza del 12.12.2014 la causa veniva assunta in decisione sulla base delle conclusioni di parte attrice, rassegnate con riferimento a quelle dell'atto introduttivo illustrate da note depositate nel termine assegnato.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.04.2014 la [redacted] S.r.l. ha convenuto in giudizio S[redacted] G[redacted] per ottenere il pagamento della somma di € 4.573,92 e della somma di € 371,16.

Esponeva la società attrice: *che* aveva stipulato con S[redacted] G[redacted] v[redacted], titolare della trattoria "[redacted]" un contratto di compravendita di caffè con comodato di attrezzature, nel quale il S[redacted] a fronte dell'utilizzo delle attrezzature fornitegli in comodato, s'impegnava ad acquistare 1.500 Kg di caffè, con acquisti mensili non inferiori a Kg 25 per la durata di 60 mesi; *che* S[redacted] G[redacted] era venuto meno all'impegno contrattualmente assunto, acquistando soltanto Kg 34 di caffè; *che* il contratto prevede, in caso di inadempimento, la restituzione delle attrezzature date in comodato oppure il pagamento del loro valore, ed in ogni caso il risarcimento del danno, in misura del 20% del valore della fornitura di caffè residua a far data della messa in mora; *che* il S[redacted] ha provveduto a riconsegnare le attrezzature, ma non a risarcire il danno convenzionalmente stabilito, che ammonta ad € 4.573,92; *che* il convenuto S[redacted], ha lasciato anche insoluta la fattura n. 344 del 10.07.2013 di € 371,16.

Concludeva in conseguenza per la condanna del convenuto al paga-

mento della somma di € 4.573,92 e della somma di € 371,16, per un totale di € 4.945,08, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Restava contumace il convenuto.

In via istruttoria venivano acquisiti i documenti prodotti, fra cui copia del contratto stipulato tra le parti in data 09.07.2013 e la copia della fattura n. 000344 del 10.07.2013 di € 371,16.

All'udienza del 12.12.2014, sulle conclusioni diparte attrice, rassegnate con riferimento a quelle dell'atto introduttivo e delle note illustrative autorizzate, la causa veniva assunta in decisione.

La società attrice ha provato, attraverso la documentazione versata in giudizio, le circostanze fattuali esposte nell'atto di citazione e dunque l'esistenza del proprio credito.

In particolare ha dimostrato di aver puntualmente adempiuto le obbligazioni assunte col contratto stipulato tra le parti in data 09.07.2013, fornendo in comodato a Si[redacted] G[redacted], titolare della trattoria "E[redacted]", le attrezzature necessarie e Kg 34 di caffè richiestole.

Di contro, Si[redacted] G[redacted] non ha adempiuto alla propria obbligazioni di acquistare i 1.500 Kg di caffè pattuiti, avendone acquistato soltanto Kg 34.

Secondo l'espressa previsione contrattuale la C[redacted] Srl ha, pertanto, diritto al risarcimento del danno, nella misura del 20% del valore del fornitura di caffè residua di Kg 1.466.

Posto che il prezzo del caffè alla data della costituzione in mora del 20.12.2013 era di € 15,60, il risarcimento del danno si attesta ad € 4.573,92 (Kg. 1.466 x 15,60 = € 22.869,60 x 20% = 4.573,92).

La società attrice ha altresì prodotto, la fattura n. n. 344 del 10.07.2013 di € 371,16, rimasta inevasa nonostante sollecito di pagamento del 20.12.2013 (cfr. doc. 2 in atti).

Per le suesposte considerazioni il convenuto Si[redacted] G[redacted] va condannato a pagare alla G[redacted] Srl la suddetta somma di € 4.573,92 a titolo di risarcimento del danno e la suddetta somma di € 371,16 a titolo di mancato pagamento della fattura n. 344 del 10.07.2013, e così in totale al pagamento di € 4.945,08, oltre interessi come richiesti, che devono essere calcolati dalla data della domanda alla data del soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della causa, nonchè della semplicità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Roma, definitivamente pronunziando nella controversia tra i soggetti in epigrafe, così provvede:

-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Si[redacted] G[redacted] al pagamento in favore della G[redacted] S.r.l. della somma di € 4.945,08, oltre inte-

ressi come in motivazione, nonché al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella complessiva misura di € 997,00, di cui € 127,00 per spese vive ed € 870,00 per compenso professionale, così determinato: € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva ed € 405,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfetario 15% spese generali, Cpa ed Iva come per legge.

Sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Roma il 16.12.2014

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Antonio Vincenzo Noto

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
19 DIC 2014
Dr. [illegible]